



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Documento di consultazione 193/2020/R/com
Osservazioni di Energia Libera

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 193/2020/R/com, recante *Evoluzione delle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità 116/2020/R/com, 149/2020/R/com e 192/2020/R/com adottate per via dell'emergenza COVID-19 (DCO)* (prot. n. 80/20, termine invio osservazioni 15 giugno 2020, inviato via email a protocollo@pec.arera.it)

* * *

1. Osservazioni generali

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha, come noto, importanti ripercussioni economiche sulle famiglie e le imprese italiane che i venditori di energia elettrica e gas naturale vedono riflettersi in un aumento del tasso di morosità dei propri clienti.

Nella prima fase dell'emergenza, la morosità era fortemente condizionata dalle situazioni contingenti di limitazione agli spostamenti personali che spesso impedivano le operazioni di pagamento. Con l'allentamento di tali limitazioni, l'aumento della morosità rispetto al periodo pre-Covid-19 è invece sostanzialmente riconducibile a un peggioramento sia delle condizioni di liquidità che dell'economia reale, che ha portato un numero sempre maggiore di imprese, soprattutto di piccole dimensioni, e di conseguenza un numero sempre maggiore di famiglie, nell'impossibilità di adempiere ai pagamenti. Appare evidente il rischio che una situazione di importante crisi economica si protragga nei prossimi mesi.

La situazione odierna è caratterizzata da un maggior ricorso da parte dei clienti a piani di rientro e da tassi di morosità con livelli più elevati che in passato, condizione che potrebbe assumere una connotazione strutturale, fino a quando perdurerà il rischio epidemico. In aggiunta a ciò, i venditori del settore energetico hanno garantito la continuità degli approvvigionamenti per i propri clienti, pur scontando un rischio finanziario che con ogni probabilità assumerà una connotazione più propriamente economica, legato all'allungamento delle procedure di gestione della morosità imposto dalla normativa e dalla regolazione¹, che ha reso maggiormente difficoltoso il recupero del credito. Ad aggravare tale situazione potrebbe contribuire, a tendere, l'assenza dei protocolli sanitari che, per alcuni distributori e con riferimento a gruppi di misura non accessibili, renderebbe inefficace la rinnovata possibilità regolatoria di trasmettere richieste di sospensione della fornitura. L'Autorità ha prontamente reagito alla situazione sopra descritta prevedendo, insieme a misure transitorie a tutela dei clienti finali di piccole dimensioni, misure a mitigazione degli impatti, ad esse

¹ Si fa ovviamente riferimento all'art. 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*, e alla deliberazione 60/2020/R/com e successive.

riconducibili, sulla liquidità degli operatori, instaurando una proficua collaborazione con gli operatori, che ha consentito di introdurre semplificazioni nei processi operativi. Tali misure transitorie, per quanto apprezzabili, non sono tuttavia sufficienti a mettere la filiera dell'energia al riparo dagli impatti dei provvedimenti sopra richiamati e dell'assenza dei protocolli sanitari. Si auspica pertanto che il Governo e l'Autorità, per le rispettive competenze, possano valutare di introdurre misure ulteriori e di più ampio respiro che siano da un lato a sostegno dell'ampia platea dei consumatori che si è trovata e si troverà nei prossimi mesi a dovere fronteggiare problemi di insolvenza, dall'altro volti a rimuovere gli effetti negativi derivanti dalle misure definite e a delineare un quadro a tutela del credito maggiormente coerente con il mutato assetto normativo.

2. Risposte ad alcuni spunti di consultazione

Q1. Si considera correttamente tratteggiato il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall'Autorità?

Q2. Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del "Meccanismo Pregresso OGdS"?

Con riferimento alle tempistiche del meccanismo proposto per i settori elettrico e gas, alla luce di quanto espresso in premessa con riferimento alle criticità tuttora presenti nella gestione del rischio credito da parte dei venditori, si riterrebbe opportuno posticipare il saldo degli ammontari residui non versati, nella modalità *una tantum* o a rate, a gennaio 2021.

Con riferimento al meccanismo specifico per il settore elettrico, si ritiene condivisibile e necessaria l'ipotesi di anticipazione del *Meccanismo Pregresso OGdS*. E' fondamentale che tale beneficio venga esteso, in un'ottica di non discriminazione, anche ai soggetti che non si sono avvalsi degli strumenti di cui alla delibera 116/2020/R/com, e che hanno in tal modo contribuito alla liquidità dell'intero sistema, tramite riconoscimento nella prima fattura di trasporto utile e comunque entro l'anno 2020. Tale scelta è infatti stata presa alla luce di valutazioni costi-benefici che non tenevano in considerazione le misure proposte nel documento in esame, che, qualora note, avrebbero potuto determinare scelte differenti. A prescindere dal proposto meccanismo di anticipazione, si segnala la necessità di un'accelerazione sulla definizione del meccanismo a regime, su cui sono aperti ancora alcuni punti che auspichiamo possano essere risolti quanto prima nell'ambito dei Tavoli tecnici.

Si coglie, inoltre, l'occasione per chiedere conferma che:

- l'Autorità intenda definire il parametro "di controllo" Q_{max} fissandolo:
 - a) pari al 30% delle fatture di trasporto relativamente ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione con scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020;

- b) pari al 10% delle fatture di trasporto relativamente ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione con scadenza con scadenza nel mese di giugno, indipendentemente dall'effettivo incasso di ciascun operatore, a cui già risulta connesso il parametro $OGdS_{nv}$;
- in ogni caso, l'anticipazione sarà riconosciuta in modo non discriminatorio agli utenti del trasporto sia se sceglieranno di versare il saldo residuo a rate, sia se sceglieranno il versamento *una tantum*.

Per quanto riguarda la formula utilizzata per calcolare il valore *Antpreg*, si ritiene che il valore del parametro α sia da fissarsi quanto più alto possibile. Infatti, qualora il valore dell' α fosse troppo basso, sarebbero più duramente colpiti i venditori che abbiano registrato un'alta percentuale di mancato incasso dai propri clienti finali, e che dunque abbiano conseguentemente trattenuto la medesima percentuale dalle fatture da versarsi alle imprese di trasporto, nel rispetto della soglia minima di pagamento pari al 70%, o 90% per il mese di giugno. Infatti, questi venditori già in difficoltà dal punto di vista finanziario si troverebbero ad avere un reintegro ben lontano dall'importo degli $OGdS$ effettivamente ancora da versare ai distributori, in quanto il valore *Antpreg* sarebbe certamente pari a $\alpha \cdot Q_{max}$, che per valori alti di importi non versati è per sua natura molto più basso di $OGdS_{nv}$. Ciò intensificherebbe l'impatto sulla liquidità di queste società già duramente colpite dalla crisi, per cause al di fuori della loro responsabilità.

Infine, nell'ottica di prevenire inutili disagi operativi, si ritiene necessario che l'Autorità dia puntuale indicazione dei canali e delle tempistiche che dovranno essere obbligatoriamente adottati per le comunicazioni tra i distributori e gli utenti del trasporto/distribuzione propedeutiche al versamento dei saldi, con chiara indicazione dei contenuti minimi che tali comunicazioni dovranno avere.

3. Ulteriori misure volte alla gestione dello stato di emergenza

3.1 Misure a sostegno dei clienti finali

3.1.1 Clienti non domestici – Riduzione degli oneri in bolletta

Si apprezzano le disposizioni dell'art. 30 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) che prevedono una riduzione temporanea delle quote fisse degli oneri generali di rete e di sistema per le piccole e medie imprese, in quanto rappresentano a nostro avviso un efficace sostegno alle attività produttive, a compensazione degli oneri tariffari sostenuti nonostante la forzata sospensione delle attività.

3.1.2 *Clienti domestici - Riforma bonus sociale*

In ambito domestico, Energia Libera ritiene che sarebbe opportuno, al fine di arginare l'incremento della povertà del settore legata alla crisi economica originata dall'emergenza sanitaria, e conseguentemente la morosità, intervenire con idonei strumenti di *welfare*, tra cui il potenziamento dell'istituto del *bonus* sociale. Ci riserviamo pertanto di fornirvi nostre indicazioni sul tema in sede di risposta al DCO 203/2020/R/com, di recentissima pubblicazione.

3.1.3 *Addebito costi fissi gestione per mancate disattivazioni del distributore*

Cogliamo l'occasione per rendere nota all'Autorità una problematica che si sta interessando migliaia di clienti serviti dai nostri Associati. Come noto, i distributori hanno limitato le attività da porre in essere nel periodo emergenziale a quelle essenziali, senza però elencare con precisione ed uniformità sul territorio nazionale quali rientrassero in tale categoria. Tra le attività non evase ci sono state le richieste di disalimentazione effettuate da parte dei clienti. Ciò nonostante i distributori hanno continuato ad addebitare le quote fisse di gestione ed i consumi su base stimata. Alcuni clienti hanno presentato ai venditori reclami contestando la debenza degli importi relativi alle quote fisse sulla base sia di una tempestiva e rituale richiesta di risoluzione contrattuale, ed anche degli importi relativi ai consumi stimati in base all'eccezione che in tutti i casi in cui gli immobili sono stati rilasciati i consumi effettuati sarebbero riferibili al nuovo utilizzatore che nel frattempo ha occupato l'immobile. Anche al fine di favorire i clienti nell'attuale fase emergenziale, sembra dunque opportuno che tali questioni siano risolte attraverso un provvedimento dell'Autorità che prevenga un aumento esponenziale della reclusività legata alla casistica enunciata, che si rifletterebbe giocoforza in un'inflazione di procedimenti di conciliazione di fronte all'Acquirente Unico e un congestionamento delle strutture preposte. Le disposizioni che si auspica saranno definite dovrebbero al contempo prevedere strumenti volti a tutelare il sistema dagli eventuali comportamenti opportunistici che dovessero verificarsi, quali il perdurare dei consumi a fronte della richiesta di disattivazione.

3.2 **Misure a tutela del credito**

3.2.1 *Meccanismi di reintegrazione della extra morosità riconducibile a COVID-19*

Come illustrato in premessa, si ravvisa un rischio di incremento della morosità dei clienti finali sia nel breve termine, in particolare riconducibile all'inibizione dallo svolgimento delle attività di gestione del credito di cui al TIMG ed al TIMOE che l'Autorità ha imposto al fine di mitigare la situazione di disagio per alcune categorie di clienti finali, sia nel medio-lungo periodo, per un atteso peggioramento strutturale della morosità collegato alla crisi economica conseguente all'emergenza

sanitaria, che potrebbe avere importanti riflessi negativi sull'intera filiera dell'energia. Per quanto riguarda le richiamate misure di natura transitoria introdotte dall'Autorità, queste hanno coinvolto prevalentemente le fatture emesse nei confronti dei clienti domestici (con scadenze di pagamento comprese tra il 1° gennaio 2020 ed il 16 maggio 2020, in misura decrescente nel tempo) e dei clienti *business* di piccole dimensioni (con scadenze di pagamento comprese tra il 1° gennaio 2020 ed il 2 maggio 2020, in misura decrescente nel tempo). Alla luce di ciò, auspichiamo che l'Autorità possa valutare la definizione di meccanismi di ristoro in favore degli operatori, anche calcolati in termini forfettari. Più nel dettaglio, potrebbe esser verificata per ciascun operatore e per ciascuna tipologia di utenza interessata la differenza tra il livello di *unpaid ratio* a 12 mesi registrato per le fatture sopra richiamate e quello per le fatture emesse nell'ultimo trimestre del 2018 (così da escludere possibili alterazioni del valore alla luce dell'emergenza Covid-19). In considerazione dell'impatto decrescente delle misure di cui alla delibera 60/2020/R/com e successive sull'esposizione, potremmo ipotizzare il riconoscimento del delta *unpaid ratio* in misura decrescente in funzione della scadenza delle fatture coinvolte. A nostro avviso potrebbe pertanto essere ragionevole prevedere:

- il riconoscimento del 100% del delta *unpaid ratio* per fatture con scadenza a gennaio e febbraio;
- il riconoscimento del 80% del delta *unpaid ratio* per fatture con scadenza a marzo;
- il riconoscimento del 60% del delta *unpaid ratio* per fatture con scadenza ad aprile;
- il riconoscimento del 40% del delta *unpaid ratio* per fatture con scadenza a maggio.

Poste le presumibili difficoltà connesse all'effettiva possibilità di dar seguito alle sospensioni, si ritiene opportuno che l'Autorità dia seguito ad un monitoraggio del mercato, così da valutare l'estensione temporale delle misure qui proposte.

3.2.2 Segnalazione impatti delibera 60 procedure morosità

L'articolo 1 della delibera 60/2020/R/com ha sospeso le procedure di sospensione della fornitura legate alla disciplina di tutela del credito del venditore descritta da TIMOE e TIMG. In particolare, l'articolo 1.4 stabilisce che, per i casi di morosità in essere al 10 marzo, le imprese di vendita siano tenute ad inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora di cui, rispettivamente, al comma 3.2 del TIMOE e al comma 4.1 del TIMG, effettivamente andando a far ripartire dall'inizio il processo di sospensione della fornitura per tutti i clienti che avessero in sospeso procedure riferite alla morosità. Pur comprendendo la *ratio* del provvedimento, volto a tutelare i consumatori in un momento di profonda emergenza come quello che il nostro Paese ha attraversato nei mesi di marzo ed aprile a causa dell'epidemia Covid-19, la disposizione regolatoria ha creato alcune problematiche; infatti, la delibera ha fatto sì che dovessero essere ricominciate da capo le procedure per la

costituzione in mora e successiva sospensione anche per tutti quei clienti la cui morosità pregressa non aveva nulla a che fare con l'emergenza Covid-19. Di fatto, questi clienti hanno beneficiato di una tutela pensata per far fronte all'emergenza sanitaria quando in realtà la loro morosità era estranea a tale casistica. In particolare, per quanto riguarda il servizio di fornitura di gas naturale, per cui in alcuni casi il processo di sospensione/interruzione può durare fino a 12 mesi, si potrebbero generare alcune situazioni di elevata complessità: ad esempio, si potrebbe dover richiedere nuovamente la sospensione o addirittura l'interruzione della fornitura anche quando sia già arrivata la notifica di impossibilità di effettuare l'intervento da parte del distributore, e dunque sapendo che tale intervento non può essere portato a termine. Si suggerisce dunque che sia data la possibilità ai venditori, anche costituendo in mora nuovamente il cliente, di poter riprendere le procedure di sospensione/interruzione dal punto in cui erano state arrestate dalla delibera 60, qualora la morosità del cliente finale risalga ad un periodo chiaramente precedente all'emergenza Covid-19, ad esempio fino a gennaio 2020. Questo significherebbe ad esempio che per un cliente per cui prima del 10 marzo 2020 si fosse già arrivati alla richiesta di sospensione, e tale richiesta fosse stata classificata come "non eseguibile" dal fornitore, si dovrebbe poter procedere direttamente con la richiesta di interruzione, senza dover passare nuovamente dalla sospensione. Si segnala infine che nel caso venisse accettata la proposta di cui al paragrafo precedente, si renderebbe necessaria una deroga rispetto ai contenuti prescritti per la costituzione in mora da TIMOE e TIMG, che prevedono tra le altre cose la data il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura, dal momento che non sempre si procederà alla sospensione, ma direttamente all'interruzione o alla cessazione amministrativa.

Si segnala inoltre che il chiarimento a pag. 14 della delibera 148/2020/R/com, con cui l'Autorità intende *"confermare che eccezionalmente, per tutto il periodo di efficacia delle disposizioni in tema di procedure di gestione della morosità a favore dei soggetti individuati dalla deliberazione 60/2020/R/com, non decorrono gli interessi di mora eventualmente applicati ai clienti finali morosi al termine di tale periodo dagli esercenti i servizi di tutela ovvero titolari di un contratto avente a oggetto un'offerta PLACET"* pone significativi problemi operativi ai venditori di energia elettrica e gas. Infatti, le procedure di calcolo e fatturazione degli interessi di mora adottate dagli operatori sono tipicamente automatizzate. Pertanto, scorporare dal calcolo gli interessi relativi a un determinato periodo può essere difficilmente gestibile, se non impossibile, tanto che gli operatori possono trovarsi costretti, al fine di adempiere a quanto disposto, a disapplicare nei confronti del cliente anche gli interessi che legittimamente potrebbero applicare con riferimento ad altri periodi (es. per un cliente domestico moroso PLACET con fattura in scadenza il 15 aprile, il venditore potrebbe trovarsi costretto a disapplicare anche gli interessi per il periodo successivo al 17 maggio).

Pur comprendendo la *ratio* della tutela prevista dall'Autorità nei confronti dei clienti finali in concomitanza con la fase di emergenza sanitaria, si ritiene che tale misura non sia condivisibile in caso di situazioni di morosità che si protraggono per molto tempo, e nonostante al cliente siano stati offerti piani di rientro a condizioni agevolate (ad esempio, i venditori potrebbero trovarsi costretti a non poter applicare alcun interesse di mora su fatture scadute entro il 17 maggio 2020, anche se pagate molti mesi dopo). Si ritiene quindi che la misura di tutela dovrebbe decadere nei confronti dei clienti che permangano in condizioni di morosità anche successivamente alla ricezione della comunicazione di costituzione in mora contenente indicazione della possibilità di accedere alle condizioni di rateizzazione previste dalla delibera 60/2020/R/com.

3.2.3 Sistema indennitario

Con riferimento al sistema indennitario si propone:

- di estenderne il perimetro di applicazione anche ai clienti MT elettrici e ai clienti altri usi gas con consumi superiori ai 50.000 Smc;
- che la stima della spesa sia determinata considerando un periodo di erogazione del servizio pari a 4-5 mesi (3 mesi da TISIND) mesi, anche non consecutivi, di erogazione della fornitura;
- che l'indennizzo sia riconosciuto con riferimento al credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica o gas naturale degli ultimi 5-6 mesi (4 mesi da TISIND) precedenti la data a partire dalla quale l'utente uscente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna.



Alessandro Bianco - Segretario generale